CAMERA DEI DEPUTATI N. 2352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLDRIN, CORÀ, ORSINI, SCHIAVON

Presentata il 27 settembre 1973

Proroga del termine dell'esodo volontario del personale delle imposte di consumo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è stato previsto a favore del personale delle abolite imposte di consumo, la possibilità di usufruire di un esodo volontario. Il termine perentorio delle domande era stato fissato al 31 dicembre 1972.

Il citato decreto venne pubblicato sul supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972. Di conseguenza, coloro che non hanno potuto usufruire dell'esodo hanno presentato domanda entro il 31 dicembre 1972 per essere iscritti nel quadro speciale del personale delle abolite imposte di consumo presso il Ministero delle finanze (articolo 8 del decreto), ovvero hanno presentato domanda per essere trattenuti presso i comuni (articolo 22 del decreto).

L'inserimento di detto personale, sia nel Ministero delle finanze, sia nei comuni, non è stato affatto soddisfacente.

Inutile elencare tutte le cause di tali difficoltà: tuttavia tra esse vengono annoverate:

diversità di lavoro finora svolto, dovuta anche alla *forma mentis* che gli addetti alle imposte di consumo si erano creata con l'applicazione del loro tributo, in confronto alla diversa attività del Ministero delle finanze, dove diversi dirigenti sono stati addetti a semplici lavori esecutivi;

diversità di stipendi che crea situazioni anche imbarazzanti tra personale adibito ad uguali mansioni;

diversità di qualifiche delle varie carriere, tanto che sembra quasi impossibile creare un parallelismo tra le une e le altre, (in pratica esse sono di tre tipi: quelle statali, quelle degli appaltatori e quelle delle gestioni dirette);

difficile inserimento degli addetti alle imposte di consumo nei nuovi uffici, in quanto gli impiegati statali o quelli comunali delle altre ripartizioni o servizi, intravvedono la possibilità che i nuovi arrivati occupino posti di carriera ritenuti di loro spettanza. A tale proposito si rammenta che l'articolo 18 del citato decreto prevede a favore del personale iscritto nel quadro presso il Ministero delle finanze, il diritto, per un quinquennio, alla riserva del quinto dei posti messi a concorso dai singoli Ministeri nelle carriere amministrative.

Inoltre non va dimenticato che il succitato decreto ha creato una vera e propria discriminazione fra gli stessi dipendenti delle imposte di consumo. Infatti a coloro che hanno potuto usufruire dell'esodo, è stata riconosciuta, a tutti gli effetti, una maggiore anzianità di 10 anni: mentre nulla è stato pre-

visto per i dipendenti che, al 31 dicembre 1972, non avevano raggiunta l'anzianità minima di 15 o 20 anni di servizio. Per eliminare detta ingiustificata disparità di trattamento, sarebbe opportuno assicurare a tutti la possibilità di essere collocati in pensione, in qualsiasi momento con le agevolazioni citate.

La proposta tende, non solo a creare eguaglianza tra gli elementi appartenenti ad una stessa categoria, ma altresì a favorire, nell'interesse dello Stato e dei comuni, un più rapido esaurimento del quadro speciale istituito presso il Ministero delle finanze, e dei ruoli particolari adottati dai comuni.

Considerato, che la spesa da sostenere a seguito dell'eventuale approvazione della presente proposta, è minima e notevolmente diluita nel tempo, e che il costo del personale giovane assunto a ricoprire i posti scoperti, risulterebbe inferiore a quello che lo Stato ed i comuni dovrebbero sostenere per il mantenimento in servizio di unità lavorative con un certo numero di anni di anzianità, si ritiene giustificata la presente proposta e si confida nella sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale delle imposte di consumo che si trova nelle condizioni previste dagli articoli 8 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, può chiedere in qualsiasi momento l'anticipata risoluzione del rapporto d'impiego, con domanda da presentarsi all'intendenza di finanza della provincia nel cui territorio presta servizio, usufruendo dell'attribuzione delle maggiori anzianità di servizio previste dai punti 1 e 2 del successivo articolo 2.

Il personale di nomina-comunale, al momento della presentazione della domanda dovrà avere almeno 15 anni e non più di 30 anni di servizio reso con iscrizione alla cassa.

Per chi ha più di 30 anni di servizio, la maggior anzianità è riconosciuta per intero per la liquidazione di fine servizio e nei limiti occorrenti al raggiungimento dei 40 anni utili a pensione.

Per il personale di nomina-privata, la domanda va presentata al compimento del ventesimo anno di servizio (diciannove anni, sei mesi e un giorno) reso con iscrizione al fondo.

ART. 2.

Al personale che chiede l'anticipata risoluzione sarà corrisposto, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva:

1) il 75 per cento del presunto ammontare delle indennità spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro;

2) un assegno mensile nella misura prevista dalle norme vigenti, in relazione all'an-

zianità in servizio per i dipendenti di nomina comunale e nella misura del 75 per cento di un tredicesimo dell'ultima retribuzione annua goduta per i dipendenti di nomina privata.

ART. 3.

L'onere finanziario derivante alle gestioni previdenziali interessate dall'applicazione delle disposizioni presenti è posto a carico dello Stato che provvederà a rimborsarlo annualmente alle gestioni medesime con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto, per quanto riguarda il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.